



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il giudice, dott. [REDACTED], pronunzia la seguente

**S E N T E N Z A**

ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. [REDACTED]  
r.g.a.c.

**TRA**

[REDACTED], c.f. [REDACTED], nato a [REDACTED]  
[REDACTED] il [REDACTED], rappresentato e difeso, giusta procura in calce  
all'atto introduttivo dall' Avv. Pier Luigi Piscitelli

**APPELLANTE**

**E**

Ministero dei Trasporti – Motorizzazione Civile di Napoli, in  
persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e di-  
fesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli

**APPELLATO**

**CONCLUSIONI:** come da presente verbale nella parte che prece-  
de.

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO**

Con ricorso ritualmente depositato e notificato alla P.A. ap-  
pellata, [REDACTED] proponeva appello avverso la sentenza  
n. [REDACTED] del Giudice di Pace di Napoli, con la quale è stata ri-  
gettata l'opposizione dallo stesso spiegata avverso il provvedi-  
mento prot. n. [REDACTED] del 27/10/2015 – progr. d'arch. N.  
[REDACTED] di revisione della patente di guida per l'azze-

ramento dei punti assegnati (ex art. 126 bis C.d.S.).

Deduceva a sostegno che il giudice di prime cure aveva erroneamente disatteso i motivi di opposizione da egli dedotti, che pertanto riproponeva, nella sostanza, in questa sede; essi sono così sintetizzabili: 1) infruttuosa decorrenza e violazione dei termini prescritti dall'art. 126 bis, 2° e 3° comma C.d.S.; 2) violazione dell'art. 126 bis, 1° comma C.d.S. per inesistenza e/o mancata notifica dei verbali per violazione alle norme del C.d.S, su cui si fondava la disposta decurtazione dei punti della patente; 3) violazione dell'art. 126 bis, 3° comma C.d.S. per non essere stata notificata la singola perdita dei punti della propria patente; 4) violazione dell'art. 6 D.M. n. 1159/2003 per eccesso di potere.

Si costituiva la P.A. resistente, che contestava l'avverso dedotto, concludendo per il rigetto dell'appello.

All'odierna udienza, sulle conclusioni di cui al verbale che precede, la causa era decisa dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Alcun dubbio può sussistere in ordine alla Giurisdizione di questo Tribunale, giacchè, come più volte chiarito dal S.C., "in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, l'opposizione giurisdizionale, nelle forme previste dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 22 e 23, ha natura di rimedio generale esperibile, salvo espressa previsione contraria, contro tutti i provvedimenti sanzionatori, ivi compresi quelli di sospensione della validità della patente di guida e quelli prodromici a tale sospensione, quali la decurtazione progressiva dei punti" (Cass., S.U., n. 20544 del 2008), sicchè essi, ai sensi degli artt. 204 bis e 205 C.d.S., e art. 216 C.d.S., comma 5, rientrano nella competen-

za del giudice di pace (Cass., S.U., n. 9691 del 2010). A tale generale devoluzione della giurisdizione al giudice ordinario non si sottraggono neanche i provvedimenti adottati dall'amministrazione per effetto della perdita dei punti della patente di guida, che, diversamente da quelli disciplinati dall'art. 128 comma I C.d.S., hanno carattere non discrezionale ma vincolato, conseguendo in via automatica alla decurtazione totale dei punti (Cass.,S.U. n.15573 del 2015).

Nel merito, ancorchè talune delle censure dell'appellante non appaiano condivisibili, cionondimeno l'appello deve essere accolto.

Ed invero, il D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 126 bis, comma 6, statuisce che "alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all'esame di idoneità tecnica di cui all'art. 128. Al medesimo esame deve sottoporsi il titolare della patente che, dopo la notifica della prima violazione che comporti una perdita di almeno cinque punti, commetta altre due violazioni non contestuali, nell'arco di dodici mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno cinque punti. Nelle ipotesi di cui ai periodi precedenti, l'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, su comunicazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente di guida. Qualora il titolare della patente non si sottoponga ai predetti accertamenti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato con atto definitivo, dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. Il provve-



dimento di sospensione è notificato al titolare della patente a cura degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, che provvedono al ritiro ed alla conservazione del documento".

Nel caso di specie, per effetto dell'azzeramento dei punti, l'Ufficio provinciale della Motorizzazione civile di Napoli ha disposto la sottoposizione del [REDACTED] a revisione della patente di guida, mediante nuovo esame di idoneità tecnica.

Il provvedimento in questione, come detto, si configura come atto dovuto e partecipa della medesima natura propria della disciplina posta dal codice della strada con riguardo alla c.d. "patente a punti", costituendo la conseguenza della definitiva perdita della dotazione di punti a disposizione del titolare della patente di abilitazione alla guida.

Secondo la pressochè unanime opinione giurisprudenziale, per tale sua natura esso non presuppone l'avvenuta comunicazione delle variazioni di punteggio, tenuto conto che l'interessato conosce subito, attraverso il verbale di accertamento, se e in quale misura gli sarà applicata la sanzione accessoria della decurtazione punti, e può conoscere in ogni momento il suo saldo -punti (Cassazione civile sez. II, 25/09/2018, n.22613; nel medesimo senso anche Consiglio di Stato sez. IV, 14/01/2019, n.309).

La relativa censura, riproposta dal ricorrente sia nel precedente che nel presente grado di giudizio, è stata (e deve essere) giustamente disattesa.

Non altrettanto è a dirsi della doglianza con la quale si afferma che i verbali presupposti, secondo quanto si legge negli atti introduttivi del precedente e del presente grado di giudizio, non sono mai stati elevati o notificati all'istante.

Il provvedimento di revisione della patente di guida adottato dall'amministrazione resistente era fondato infatti su sette verbali di contravvenzione (dai quali era derivata la perdita totale dei punti della patente di guida) di cui la P.A. resistente ha fornito una mera elencazione, senza dare prova dell'avvenuta notifica all'interessato, se non per due soli di essi.

E' appena il caso di rilevare, peraltro, anche al di là della posizione di attore in senso sostanziale che l'amministrazione riveste nei procedimenti di opposizione a provvedimenti di carattere sanzionatorio, che alcun onere probatorio può ravvisarsi in capo al ricorrente, stante il contenuto esclusivamente negativo della censura da egli formulata.

Non può, dunque, confermarsi la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che la documentazione esibita dalla P.A. resistente fosse idonea a comprovare la legittimità del provvedimento impugnato.

Pertanto, in mancanza di adeguata prova della notifica dei verbali, in riforma della sentenza appellata, il ricorso proposto deve trovare accoglimento, derivando dalla mancata prova della notifica dei verbali sanzionatori in questione il venir meno dei presupposti giustificativi del provvedimento di revisione della patente (v. in tal senso T.A.R. Lazio, sez. III, sent. 12/02/2019, n.1826).

Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione al costituito avv. Piscitelli per dichiarato anticipo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello

proposto come in narrativa, lo accoglie e, in riforma dell'impugnata sentenza, così provvede:

annulla il provvedimento prot. n. [REDACTED] del 27/10/2015 – prog. d'arch. [REDACTED] di revisione della patente di guida di [REDACTED] per l'azzeramento dei punti assegnati (ex art. 126 bis C.d.S.);

condanna la P.A. resistente alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che liquida in € [REDACTED] per spese ed € [REDACTED] per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al cosuito avv. Piscitelli per dichiarato anticipo.

E' verbale.

Il Giudice

[REDACTED]

